

Zitierhinweis

Marcone, Arnaldo: Rezension über: Oliver Schipp, Den Kolonat neu denken. Zur Aktualität eines Forschungsproblems, Heidelberg: Propylaeum, 2023, in: Plekos. Elektronische Zeitschrift für Rezensionen und Berichte zur Erforschung der Spätantike, 26 (2024), S. 251-257, heruntergeladen über Website



copyright

Dieser Beitrag kann vom Nutzer zu eigenen nicht-kommerziellen Zwecken heruntergeladen und/oder ausgedruckt werden. Darüber hinausgehende Nutzungen sind ohne weitere Genehmigung der Rechteinhaber nur im Rahmen der gesetzlichen Schrankenbestimmungen (§§ 44a-63a UrhG) zulässig.

Oliver Schipp: *Den Kolonat neu denken. Zur Aktualität eines Forschungsproblems*. Heidelberg: Propylaeum 2023 (Mainzer Althistorische Studien 11). 214 pp., 5 tabelle. € 42.90. ISBN: 978-3-96929-215-0.

DOI Open Access: <https://doi.org/10.11588/propylaeum.1190>.

Questo libro di Oliver Schipp rappresenta un serio tentativo di indagine sulle origini del controverso fenomeno del colonato tardoantico e della legislazione che ne è all'origine con particolare attenzione per determinati condizionamenti strutturali. A suo giudizio la ricerca sul sorgere del fenomeno non poggia su fondamenta adeguatamente indagate. E riprende una osservazione di Walter Scheidel che osservava come la storiografia sul colonato sia fondamentalmente frammentaria.¹ Si deve avvertire che Schipp attribuisce un rilievo significativo ai cambiamenti climatici. Preliminarmente pone una domanda giustamente centrale: "Was wussten die Zeitgenossen?" (p. 13).

L'Autore sintetizza con chiarezza le questioni di fondo. Sfortunatamente le fonti giuridiche per l'affitto agricolo non sono soddisfacenti. La documentazione di cui disponiamo è resa problematica dal fatto che spesso non è chiaro se la situazione che si deve presupporre sia più o meno eccezionale oppure se è il risultato di circostanze eccezionali. Il colono insolvente, come ogni debitore, probabilmente diventava un *addictus*. La rilevanza quantitativa del fenomeno è controversa ma le fonti, per quanto limitate, sono sufficientemente esplicite. Gellio (20,1,51) dice esplicitamente che molti erano coloro che al suo tempo (*nunc*), a causa dei debiti, diventavano *addicti*. Quintiliano, da parte sua, sembra postulare per l'*addictus* una condizione temporanea di asservimento: soddisfatti i suoi obblighi, tornava ad essere un *ingenuus* [Quint. inst. 7,3,27]. *Addicti* erano i lavoratori agricoli che seguirono Catilina (Sall. Catil. 59,3) e Domizio Enobarbo in battaglia (Caes. Gall. 1,34 e 56). *Addicti* appaiono essere fondamentalmente coloro che riscattavano i debiti contratti con il lavoro sulle terre dei creditori, oppure fittavoli che si erano indebitati e che non potevano lasciare il loro fondo. Augusto in un momento in cui c'era penuria di soldati diede ordine ai proprietari di consegnare per il servizio militare un certo numero dei loro liberti (Vell. 2,111,1). Di situazioni analoghe sappiamo da Appiano (Ib. 84). L'esercito di Scipione l'Emiliano nella sua campagna contro i Numantini nel 134 a. C. aveva un esercito com-

1 W. Scheidel: *Slaves of the Soil*. In: JRA 13, 2000, pp. 727–732.

posto da “amici”, in realtà da “clienti” (πελάται). Clienti di Pompeo erano gli uomini da lui raccolti sull’*ager Picenus* nell’83 (Vell. 2,29,1). Possiamo dunque partire dal presupposto che situazioni di dipendenza coatta per i lavoratori agricoli, anche di condizione libera, rappresentino un fenomeno costante nei rapporti agrari romani. Un legame diretto tra i coloni indebitati del Principato e i coloni vincolati del Tardo Impero non è dimostrabile ma è plausibile in termini di evoluzione dei rapporti sociali. Il linguaggio della dipendenza deve essere considerato con attenzione. Le fonti ci forniscono indizi in questo senso. Varrone (rust. 1,17,2) parla di *obaerati* (codd. *obaerarii*) come di figure di lavoratori agricoli asserviti per debiti in alcune province.

Seneca (dial. 12,12,5) equipara sorprendentemente il *colonus* al *servus* e al *mercennarius* con riferimento ad un episodio relativo alla vita di Attilio Regolo. Columella (1,3,12) menziona dei *cives* che sono tenuti vincolati da un *nexus* sulle grandi proprietà.

Schipp attribuisce un’importanza decisiva a livello legislativo a Costantino.

È difficilmente contestabile il fatto che nel corso del Principato si assiste a un crescente indebitamento dei coloni e, più in generale, a un deterioramento della loro posizione economica e sociale. Plinio il Giovane, che lamentava la mancanza di fittavoli idonei, era costretto a concedere continue *remissiones* ai suoi coloni che non erano in grado di soddisfare le condizioni di affitto (epist. 3,19; 9,37; 10,8). Un escerto di un giurista, Scevola (seconda metà del secondo secolo), va nella stessa direzione. I coloni indebitati *finita conductione* non sono di fatto più liberi di lasciare il fondo (Dig. 33,7,20,3).

Se questa è la natura delle nostre fonti non si può tuttavia disconoscere l’esistenza di una progressiva evoluzione nei rapporti agrari tendente a vincolare l’affittuario.

Si può convenire che il colonato è lungi dall’apparire dovunque contemporaneamente e con gli stessi caratteri. Esso non appare una creazione giuridica unitaria ma il risultato del riconoscimento, da parte delle leggi imperiali e in ragione dei vantaggi fiscali, di una situazione che è a sua volta l’esito di una lunga evoluzione. Questa evoluzione sembra dipendere in larga misura dalle circostanze locali ed essere messa in opera, nelle varie regioni, da usi particolari. La lacuna delle fonti giuridiche impedisce di seguire sino in fondo l’evoluzione della legislazione: quando tornano ad essere disponibili non si fa più riferimento all’indebitamento dei coloni perché il loro vincolo è costantemente collegato a problemi fiscali. Un passo di Marciano è importante:

Si quis inquilinos sine praediis quibus adhaerent legaverit, inutile est legatum: sed an aestimatio debeatur, ex voluntate defuncti statuendum esse divi Marcus et Commodus rescripserunt (Dig. 30,1,112). Se ne può ragionevolmente dedurre che Marco Aurelio, tra il 170 e il 180, introdusse una norma con cui si stabiliva che determinati affittuari, gli inquilini, fossero vincolati alla proprietà in cui lavoravano quando questa passava a un erede. Da Ulpiano sappiamo dell'esistenza di una legge in base alla quale è obbligatoria la dichiarazione di inquilini e coloni a scopo fiscale (Dig. 50,15,4,8). *Inquilinus* sta qui a designare qualcuno che è venuto a lavorare la terra dal di fuori e che non è uno schiavo. Un rescritto del 244 (Cod. Iust. 4,65,11) costituisce un'ulteriore prova della tensione cui era sottoposto il rapporto classico della *locatio-conductio*: *invitos conductores seu heredes eorum non esse retinendos saepe rescriptum est*. Si deve tener presente che in questo rescritto si parla di *conductores* (= grandi affittuari), vale a dire di una categoria sociale superiore a quella dei semplici coloni.

Al di là della varietà delle situazioni legali, in concreto la terra presa in affitto doveva trasmettersi da padre in figlio. In particolare i fittavoli delle proprietà imperiali (per esempio quelli dell'iscrizione africana di Souk-el-Kmish, alla fine del secondo secolo) si presentano come se vi fossero nati e cresciuti. Per un colono che si fosse trovato in arretrato con il pagamento (numerose sono le allusioni ai *reliqua colonorum* nel Digesto [Dig. 32,78,3; 33,2,32,7 ecc.]) abbandonare l'affitto doveva essere difficile, se non impossibile, perché il padrone gli avrebbe sequestrato i suoi averi. Si deve quindi tener conto dello scarto, che probabilmente si stava facendo sempre più evidente, tra normativa legale e realtà economica in relazione al rapporto di *locatio* e *conductio*. Infatti, al tipo di *colonus* tradizionalmente e originalmente definito dalla legge, che era una specie di partner del padrone, al quale metteva a disposizione la propria competenza mentre quest'ultimo doveva fornire l'*instrumentum*, tende a sostituirsi una figura di dipendente puro e semplice. Al colono ormai si richiedevano vari lavori al momento opportuno e il padrone poteva recuperare le sue spese in migliori. In qualche modo parallela a quella del fittavolo indebitato è la peculiare figura del *servus quasi colonus*, dunque di un lavoratore di condizione servile la cui funzione su una proprietà, nel corso dell'età imperiale, è però nei fatti assimilabile a quella del colono. Una legge generale che sancisce la creazione del colonato non si trova nelle fonti. È possibile che le prime regolamentazioni vincolanti la forza lavoro riguardassero le proprietà imperiali. Controverso è anche il peso che è da attribuirsi alla riforma diocleziana del sistema tributario. Essa è considerata decisiva da parte di chi

considera il vincolo coloniaro funzionale all'esigenza dello Stato di garantire la produttività agricola e le connesse entrate fiscali. In seguito a tale riforma tutta la popolazione contadina fu infatti registrata e costretta a corrispondere le imposte presso la sede da cui dipendeva amministrativamente. Lo strumento amministrativo attraverso cui si realizzava il vincolo a una *civitas* era l'*origo*. Un rescritto di Diocleziano è molto esplicito: [...] *tantum originis ratione ac domiciliū voluntate ad munera civilia quemque vocari certissimum est* (Cod. Iust. 10,40,6).

Schipp presenta in termini lineari le questioni controverse relative all'origine e allo sviluppo del colonato in particolare nei capitoli 6–7 e 8 dedicati alle “Ursache[n] des Kolonats”. Rispettivamente: “Regierungshandeln Konstantins” (pp. 85–100); “Innerer Konflikt und äußere Kriege” (pp. 101–112); “Klima und Pandemien” (pp. 113–123). Quest'ultimo capitolo è forse il più originale. Con prudenza, sulla base di quanto emerge dal libro di Anthony J. McMichael, “Climate Change and the Health of Nations”², ritiene plausibile sostenere che la fase climaticamente favorevole nel Mediterraneo attorno alla metà del terzo secolo giungesse alla fine. Le conseguenze sull'agricoltura soprattutto delle province nordoccidentali furono molto pesanti con esiti negativi soprattutto sulla popolazione agricola libera con un deterioramento del loro *status*.

Quanto allo *ius colonatus*, la sua prima menzione ne presuppone di fatto l'esistenza (Cod. Theod. 12,1,33 del 342; si menziona uno *ius incolatus* in un rescritto di Diocleziano [Cod. Iust. 10,40,5]). Non su tratta, invero, di una definizione in positivo: vi si fa infatti riferimento da parte di Costanzo II in un provvedimento con il quale si vuole impedire che i curiali sfuggissero ai loro obblighi appellandosi alle prerogative dei coloni delle proprietà imperiali ([...] *multos declinantes obsequia machinari, ut privilegia rei privatae nostrae colonatus iure sectantes curialium nominationes declinent* [Cod. Theod. 12,1,33]).

Come Schipp evidenzia, le nostre fonti ci presentano un quadro del colonato tardoimperiale come un fenomeno geograficamente e cronologicamente complesso. Le leggi imperiali si distinguono in realtà più per quello che non dicono piuttosto che per quello che dicono. Più che determinare la posizione giuridica dei coloni esse contengono una serie di misure di tipo applicativo.

2 A. J. McMichael: *Climate Change and the Health of Nations. Famines, Fevers, and the Fate of Populations*. New York 2017.

Nell'ultimo capitolo è sintetizzata in modo lineare la storia dello sviluppo del colonato anche nei regni romano-barbarici (“Der Kolonat in Spätantike und Frühmittelalter”, pp. 125–154). Quello che appare indubitabile è che il deterioramento della condizione dei coloni risente della tendenza generale a un aggravamento della posizione giuridica degli *humiliores*.

La prima attestazione del colonato risale al 332. Da un testo legislativo apprendiamo che Costantino concede al padrone, per impedire la fuga del colono, di incatenarlo alla stregua di uno schiavo (Cod. Theod. 5,17,1): *ipsos etiam colonos, qui fugam meditantur, in servilem condicionem ferro ligari conveniet, ut officia, quae liberis congruunt, merito servilis condemnationis compellantur implere*. Ne risulta che un uomo, giuridicamente di condizione libera, è già equiparato, nella pena, comminata addirittura preventivamente, allo schiavo.

Una legge del 371 (Cod. Iust. 11,53) emanata da Valentiniano, Valente e Graziano stabilisce che i coloni e gli inquilini dell'Illirico e delle regioni adiacenti devono essere considerati fissati permanentemente sulle terre su cui lavoravano in virtù della loro condizione di coloni, dunque in ragione di un vincolo specifico, diverso da quello fiscale (*inserviant terris non tributario nexu sed nomine et titulo colonorum*). Gli imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio fanno riferimento, pochi anni dopo, a una *lex a maioribus constituta* (Cod. Iust. 11,51,1). Una formula di questo genere lascia pensare a vari provvedimenti che progressivamente estesero il regime vincolistico.

Abbiamo documentazione specifica per la Palestina, la Tracia e l'Illirico e, indirettamente, per l'Egitto (Cod. Iust. 11,51–53). In particolare da Cod. Iust. 11,51,1 si deduce che il vincolo coloniaro in queste regioni fu introdotto più tardi che in altre:

Cum per alias provincias [...] lex a maioribus constituta colonos quodam aeternitatis iure detineat, ita ut illis non liceat ex his locis quorum fructu relevantur abscedere nec ea deserere quae semel colenda susceperunt, neque id Palaestinae provinciae possessoribus suffragetur, sancimus, ut etiam per Palaestinas nullus omnino colonorum [...] exemplo aliarum provinciarum ita domino fundi teneatur, ut sine poena suscipientis non possit abscedere: addito eo, ut possessionis domino revocandi plena tribuatur auctoritas.

I contadini risultano legati alla terra su cui lavoravano in termini così rigidi che chi li avesse accolti era soggetto a una pena e il proprietario aveva diritto a riaverli indietro. Inoltre il vincolo vi è definito “eterno” perché esso colpiva anche i discendenti.

Le fonti tarde designano con una articolata terminologia i coloni vincolati alla terra: *ensibus adscripti*, *adscripticii*, *originarii* (ἐναπόγραφοι in greco) e *originales*, *tributarii*, *inquilini* e, più raramente, *casati*. Nei due secoli e mezzo che separano il regno di Diocleziano da quello di Giustiniano è accertabile un'attenzione crescente da parte dell'autorità imperiale per una più precisa definizione di alcuni aspetti specifici riguardanti la condizione coloniarica. Se ne ha un riscontro significativo nel tentativo di dare una definizione precisa alla figura degli *adscripticii*.

In una legge di Anastasio (Cod. Iust. 11,48,19), conservata in greco, si parla di ἐναπόγραφοι e di μισθωτοί, cioè di contadini che hanno prestato lavoro su una proprietà per più o meno di trent'anni. I primi sono privati addirittura della facoltà di possedere beni immobili che appartengono esclusivamente al proprietario del terreno. I secondi mantengono questa facoltà pur con determinati vincoli. Dunque, apparentemente, all'inizio del sesto secolo esistevano ancora dei contadini che potevano lasciare un fondo prima che fossero trascorsi trent'anni. Giustiniano aggiunge una specificazione alla norma fissata da Anastasio dichiarandola applicabile ai figli dei coloni (Cod. Iust. 11,48,23,1–2). In una legge del 531 (Cod. Iust. 11,50; 11,48,22) si definiscono le norme in base alle quali una persona è sottoposta ad un'altra come *adscripticius*. Poiché tale vincolo determina per l'*adscriptus* una *deterior fortuna* rispetto al libero si richiede che esso sia suffragato da un atto pubblico registrato presso un pubblico archivio e certificato da un'iscrizione fiscale. Il vincolo, una volta costituito, non può essere estinto nemmeno con la prescrizione e colpisce, senza possibilità di eccezione, anche il figlio dell'ascritto. La condizione di *adscripticius* è sanzionata con un linguaggio che non lascia dubbi sulla sua assimilabilità a quella servile (Cod. Iust. 11,48,23,1, a. 531–534). La terra è considerata un valore assoluto cui sono subordinate le condizioni personali: *Cum satis inhumanum est terram quae ab initio adscripticios habebat suis quodammodo membris defraudari*. Le motivazioni contenute nella legislazione giustiniana rendono chiara la novità nei rapporti agrari e nelle connesse relazioni sociali che si è realizzata. Non è peraltro più questione di schiavitù nel senso classico del termine perché l'asservimento non riguarda più la persona in quanto tale ma la sua posizione rispetto alla terra che coltiva.

Il libro risulta editorialmente ben curato. Una segnalazione particolare meritano per la loro utilità le 5 tabelle (pp. 164–168) che figurano nello “Anhang” (pp. 163–214) così come, per la loro completezza, la “Editionsverzeichnis” (pp. 169–173) e la “Literaturverzeichnis” (pp. 175–197).

Arnaldo Marcone, Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Studi Umanistici
Professore ordinario di Storia antica
arnaldo.marcone@uniroma3.it

www.plekos.de

Empfohlene Zitierweise

Arnaldo Marcone: Rezension zu: Oliver Schipp: Den Kolonat neu denken. Zur Aktualität eines Forschungsproblems. Heidelberg: Propylaeum 2023 (Mainzer Althistorische Studien 11). In: Plekos 26, 2024, S. 251–257 (URL: <https://www.plekos.uni-muenchen.de/2024/r-schipp.pdf>).

Lizenz: Creative Commons BY-NC-ND
